ANTLO ON LINE

Le news dal mondo odontotecnico

Michele Di Maio: il Presidente che ci mette la faccia

A poche settimane dalla sua elezione all'ultimo congresso politico, il nuovo Presidente Nazionale di ANTLO, Michele Di Maio ha preparato il suo primo editoriale per AOL.

Cari Associati
e Lettori di "ANTLO Online",

sono onorato di scrivere il mio primo editoriale come Presidente di ANTLO, un incarico che ho accettato con entusiasmo e profondo senso di responsabilità. In questi primi giorni di mandato, il mio tempo è stato dedicato a mettere ordine negli aspetti burocratici e a comunicare il cambio di presidenza ai numerosi enti e istituzioni con cui collaboriamo regolarmente. Un lavoro indispensabile, che andava fatto ovviamente, ma che rappresenta solo il punto di partenza. Così mentre cerco di coniugare il tempo del lavoro alle nuove responsabilità del mio ruolo sono felice di poter utilizzare questo spazio per condividere con voi la visione e l'impegno che caratterizzeranno il mio mandato. Un impegno personale, fatto di presenza e trasparenza, perché credo fermamente che i presidenti passino, ma ciò che rimane sono le persone e il loro contributo. Ed è proprio in quest'ottica che desidero ringraziare il mio predecessore, Mauro Marin, che non solo ha costruito solide fondamenta per l'associazione ma continua a offrirmi prezioso supporto in questa fase iniziale, nelle sue nuove vesti di Past President, una carica che abbiamo fortemente voluto nel nuovo esecutivo.
Infatti, se oggi ANTLO è un punto di riferimento per gli odontotecnici italiani, lo dobbiamo al lavoro di chi mi ha preceduto. Ne consegue che il mio compito sarà duplice: proporre innovazioni e, al contempo, valorizzare quanto di buono è stato fatto in passato.
Tra le prime novità, ho deciso di rivedere la pianificazione degli eventi nazionali, passando da una programmazione annuale a una biennale. Questo cambiamento consentirà agli associati di avere una visione più chiara e anticipata delle iniziative, rendendo disponibili, per esempio, già a inizio 2025 le date degli eventi previsti per la fine del 2026. Gli eventi regionali, invece, manterranno l'attuale cadenza annuale, garantendo continuità e prossimità ai territori.
Un altro aspetto su cui intendo intervenire con decisione è la comunicazione. Troppo spesso ANTLO ha lavorato "a fari spenti", senza condividere a sufficienza con gli associati i numerosi risultati ottenuti, soprattutto nell'ambito politico. Questo deve cambiare. È fondamentale raccontare il nostro impegno e far sentire ogni associato parte di un progetto più grande.
A tal proposito, desidero dare nuovo slancio ad "ANTLO Formazione", un comparto che vanta docenti di altissimo livello, veri e propri ambassador della nostra associazione. Tuttavia, il loro valore non è stato adeguatamente valorizzato in passato. Intendiamo cambiare rotta, rendendo questi professionisti riconoscibili e riconducibili ad ANTLO, non per vanità, sia chiaro, ma allo scopo di sottolineare l'origine e la qualità di questo progetto formativo. Il nuovo sito web, dedicherà a loro una sezione specifica, offrendo maggiore visibilità e riconoscimento.
Il nuovo sito, che sarà disponibile entro giugno 2025, sarà pensato per essere più accessibile, più intuitivo e ricco di servizi per tutti gli associati. Un passo avanti necessario per allinearci alle esigenze di una comunità sempre più digitale e fatto su misura per venire incontro alle esigenze proprie degli odontotecnici.
Infine, come parte del mio impegno per la trasparenza, ogni tre mesi realizzerò dei videoclip nei quali aggiornerò voi associati sui progetti e le iniziative in corso. Saranno disponibili sul sito e sui nostri canali social, per garantire a tutti la possibilità di seguire il nostro lavoro da vicino.
In questo momento iniziale, vi chiedo una cosa fondamentale: la vostra fiducia. È la forza degli associati a rendere possibile il nostro lavoro. Sono aperto alle critiche, purché siano costruttive, e invito tutti a evitare il "rumore" tipico dei social, per focalizzarsi invece su dialoghi utili e costruttivi.
Insieme, possiamo continuare a far crescere ANTLO, rendendola sempre più un punto di riferimento per il nostro settore.

Grazie per il vostro sostegno.

Prende forma il congresso sud di ANTLO a Palermo.

Il 21 e 22 febbraio si terrà nel capoluogo siciliano il Congresso Sud, appuntamento annuale di ANTLO. Abbiamo sentito nel merito il Vice-Presidente di ANTLO-Sicilia Antonino Lombardo.

Pagina 2

Congresso nord-est 2025: cosa aspettarsi.

L'8 marzo a Padova arriva il Congresso Nord-Est. Abbiamo sentito a riguardo il Presidente di ANTLO-Emilia-Romagna nonché Consigliere Nazionale, Michele Zaccaria.

Pagina 3

Prende forma il congresso sud di ANTLO a Palermo

Il 21 e 22 febbraio si terrà nel capoluogo siciliano il Congresso Sud, appuntamento annuale di ANTLO. Abbiamo sentito nel merito il Vice-Presidente di ANTLO-Sicilia Antonino Lombardo.

Odt. Antonino Lombardo

Il Congresso Sud di ANTLO si prepara a tornare in grande stile il 21 e 22 febbraio 2025, ospitato presso il prestigioso Hotel San Paolo Palace di Palermo. Con una formula profondamente rinnovata e l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo odontotecnico e le principali aziende del settore, questa edizione promette di segnare un punto di svolta per l'intera comunità professionale.

La grande novità di quest'anno è rappresentata dall'introduzione di veri e propri workshop aziendali. Superando la tradizionale modalità dei tavoli tecnici, le aziende avranno l'opportunità di salire sul palco e dialogare direttamente con un pubblico più ampio e diversificato.

Tra i protagonisti di questa formula inedita ci saranno realtà di spicco come Henry Schein, Kuraray, Rhein83, Ruthinium, Shofu, SprintRay e Trasformer System. I loro rappresentanti presenteranno le ultime innovazioni, illustrando soluzioni tecnologiche avanzate e materiali di nuova generazione, in un contesto pensato per stimolare l'interazione e il confronto. Oltre ai workshop, l'evento ospiterà anche una ricca area espositiva dedicata, dove le aziende potranno mostrare i loro prodotti e servizi. Particolare attenzione sarà riservata alle realtà locali, a conferma dell'impegno di ANTLO nel valorizzare le eccellenze del territorio.

"L'idea alla base di questa nuova formula è quella di creare un momento di scambio concreto tra professionisti e aziende, valorizzando il contributo che queste ultime possono offrire all'innovazione nel nostro settore" spiega il vicepresidente di ANTLO-Sicilia, l'Odt. Antonino Lombardo.

"Stiamo inoltre lavorando per coinvolgere altre aziende di rilievo e ampliare ulteriormente le opportunità offerte ai partecipanti.".

Il secondo giorno, sabato 22 febbraio, sarà interamente dedicato al congresso scientifico, cuore pulsante dell'evento. La giornata vedrà alternarsi sul palco relatori di alto profilo, tra cui l'Odt. Pasquale Lacasella e le coppie medico-odontotecnico che rappresentano l'eccellenza della collaborazione nel settore: l'Odt. Moreno Fiora e la Dott.ssa Manuela Alborghetti e l'Odt. Enrico Ferrarelli insieme al Dott. Simone Gismondi. Gli interventi si concentreranno su temi chiave per l'odontotecnica moderna, esplorando tecniche all'avanguardia, materiali innovativi e strategie per una sinergia sempre più efficace tra tecnici e odontoiatri.

"È essenziale continuare a promuovere eventi come questi dove condividere idee ed esperienze per rafforzare le basi di una collaborazione di successo!" sottolinea Lombardo. "Questo congresso rappresenta un'occasione unica in tal senso e per questo ci stiamo impegnando molto in questo momento per l'organizzazione di questo evento!".

Il Congresso Sud di ANTLO 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli odontotecnici e le aziende del settore, grazie a un mix di innovazione, formazione e networking. Con il panorama di relatori di alto livello e la partecipazione di aziende di spicco, il programma offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di aggiornarsi, ispirarsi e costruire nuove relazioni professionali.Non resta che segnare queste date in agenda e prepararsi a vivere due giorni intensi e ricchi di opportunità nel cuore di Palermo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, ANTLO invita a consultare il proprio sito ufficiale e la propria pagina facebook.

ANTLO
ODONTOTECNICI ITALIANI

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ODT. PASQUALE LACASELLA

ODT. MORENO FIORA

DOTT.SSA MANUELA ALBORGHETTI

ANTLOmeeting
Congresso SUD

PALERMO

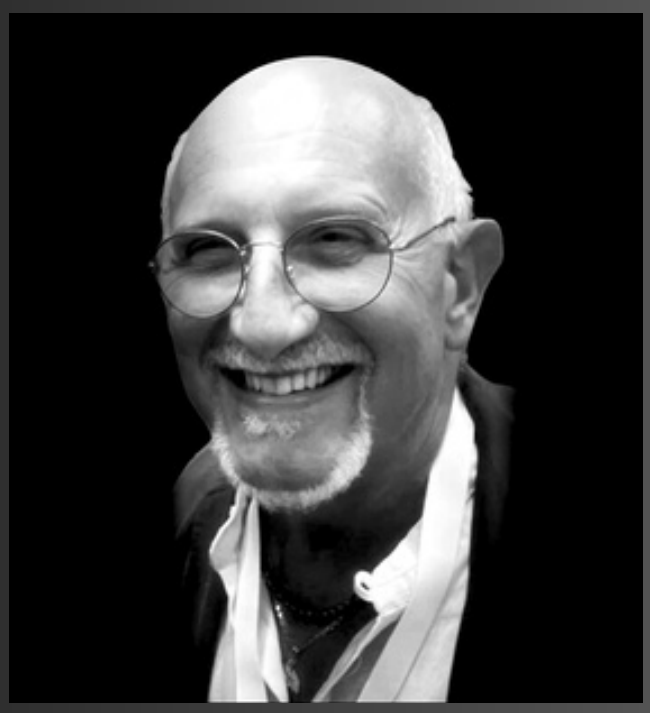

ODT. ENRICO FERRARELLI

21 e 22 febbraio 2025

Hotel San Paolo Palace
Via Messina Marine
91, Palermo

DOTT. SIMONE GISMONDI

IMPOSSIBILE MANCARE

Workshop aziendali
venerdì 21 febbraio 2025

INFO e ISCRIZIONI Segreteria Nazionale ANTLO tel. 0825/610339-610685 segreteria@antlo.it

Congresso nord-est 2025: cosa aspettarsi

L'8 marzo a Padova arriva il Congresso Nord-Est. Abbiamo sentito a riguardo il Presidente di ANTLO-Emilia-Romagna nonché Consigliere Nazionale, Michele Zaccaria.

L'8 marzo 2025 il Crowne Plaza Hotel di Padova, strategicamente situato nel cuore del Nord-Est, ospiterà il Congresso Nord-Est di ANTLO. Grazie a un format innovativo, l'intera giornata sarà suddivisa in due sessioni parallele, offrendo approfondimenti scientifici e pratici su temi fondamentali per la professione.

Per la prima volta l'evento è stato studiato appositamente per essere articolato all'insegna di una sola giornata, molto densa, all'interno della quale si svilupperanno parallelamente il congresso e la sezione OrthoANTLO dedicata all'ortodonzia e patrocinata da AIOT, l'Accademia Italiana Ortodonzia Tecnica di Parma. Gli stessi tavoli tecnici si terranno all'inizio della mattinata e poco prima del lunch, che si terrà nella stessa area espositiva, al preciso scopo di condensare tutto in un unica data. Si tratta di un vero e proprio esperimento volto a venire incontro ai partecipanti e ai loro impegni consentendo a tutti di partecipare senza essere costretti a doversi organizzare per rimanere più giorni per assistere all'evento completo.

"È da oltre un anno che prepariamo questo evento e ci teniamo che partecipino quanti più professionisti possibile" commenta a riguardo l'Odt. MIchele Zaccaria. "Lavoro dal 1994 e da quella data sono sempre stato in ANTLO che considero una vera e propria famiglia dove ci si può confrontare, crescere insieme, apprendere e ritrovarsi di volta in volta creando legami di lavoro e di amicizia durevoli nel tempo. Tuttavia, sebbene ci siano state delle separazioni, la cosa importante è che ciò che viene fatto sia svolto a beneficio della categoria e mi auguro che tutti possano vedere quanto di bello è stato preparato per questo congresso e vi possano partecipare, perchè la cultura non appartiene a questa o quell'associazione, ma è di tutti.".

Altra innovazione riguarda la formula per cui i due tecnici, l'Odt. Giuseppe Rampulla e l'Odt. Marco Stoppaccioli e il clinico, il Dott. Gian Paolo Conforti, saranno insieme sul palco e congiuntamente affronteranno la relazione sul progetto che intendono presentare. In questo modo, anziché presentare prima il punto di vista di uno e poi dell'altro, gli uditori potranno vedere in prima persona lo svolgimento vero e proprio del lavoro di equipe così come accade nella realtà e potranno anche intervenire con delle domande nel mentre. Si potrà così constatare non solo come è stato ipotizzato il protocollo di lavoro ma anche come questo viene realmente applicato nel caso di specie, come avviene il suo reale impatto sul caso concreto e come si dipana per raggiungere il fine ultimo comune, ossia il miglior risultato per il paziente.

"Si tratta veramente di un evento imperdibile per tutti gli odontotecnici. Un'occasione unica di partecipare a un congresso innovativo e studiato per stimolare il confronto e l'arricchimento reciproco. Abbiamo invitato relatori competenti e coraggiosi, persone che svolgono il loro lavoro con passione. In particolare ci tengo a ringraziare Mario Miceli per il fondamentale supporto che ci ha fornito per la parte di OrthoANTLO che sarà molto interessante e che senza di lui non saremmo stati in grado di mettere insieme così per come sta prendendo forma." conclude l'Odt. Zaccaria.

Sulla pagina facebook di ANTLO è stata creata l'apposita pagina evento dalla quale è possibile attingere le informazioni più aggiornate circa orari e programma e dalla quale potrete scaricare la locandina che sta venendo aggiornata via via che si aggiungono gli sponsor che stanno sostenendo l'evento.

Vi invitiamo dunque a seguire la pagina per rimanere aggiornati e non ci resta che darvi appuntamento l'8 marzo a Padova.

ANTLO ODONTOTECNICI ITALIANI NORD EST

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

ANTLO MEETING

CONGRESSO NORD EST

Odt Giuseppe **Rampulla**

Odt Marco **Stoppaccioli**

Dott. Gian Paolo **Conforti**

Odt Paolo **Carletti**

Dott. Andrea **Eliseo**

Odt Salvatore **Soreca**

Dott. Massimiliano **Ciaravolo**

SABATO 8 MARZO 2025

TAVOLI TECNICI

DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:30

CROWNE PLAZA HOTEL PADOVA

INFO SEGRETERIA ANTLO NORD EST TEL. 339 8057769 - SEGRETERIANORDEST@ANTLO.IT

Rischi catastrofi naturali: l'obbligo slitta al 31 marzo

Il termine per adeguarsi viene spostato di tre mesi. Con il Dottore Commercialista Angelo Parente facciamo una panoramica circa l'obbligo di assicurazione.

Dott. Angelo Parente

Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre scorso ha approvato il cosiddetto "Decreto Milleproroghe", rinviando al 31 marzo 2025 l'obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi da catastrofi naturali, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2024. Questa proroga rappresenta una risposta necessaria alle difficoltà operative emerse, considerando anche il ritardo nella pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

La scorsa legge di Bilancio quindi, dava un anno di tempo per l' introduzione dell'obbligo di copertura assicurativa nata a tutelare i beni aziendali contro sismi, alluvioni, frane e altri eventi catastrofali, al fine di evitare danni economici derivanti da disastri naturali (art. 1, comma 101 e seguenti, legge n. 213/2023). Gli interessati dovevano provvedere entro il 31 dicembre 2024 a stipulare una polizza di categoria "CAT-NAT" ossia per i rischi derivanti da catastrofi naturali. Tale termine ora slitta di altri tre mesi. A favorire tale slittamento, sembra sia stata complice la mancata disponibilità del Decreto attuativo MIMIT approvato il 13 novembre i cui contenuti venivano già anticipati nel settembre scorso, ma tutt'ora il suo testo non è ancora disponibile con la conseguenza che le regole per questo nuovo adempimento, sono ancora per certi versi poco chiare ed evanescenti.

Riteniamo utile, fornire una breve sintesi degli obblighi descritti dal decreto attuativo quando ancora in bozza lo stesso venivano anticipato agli operatori del settore dal Mimit che tuttavia presentava soltanto un riassunto sintetico della bozza e non il testo completo.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la bozza del decreto interministeriale, quali sono i nuovi obblighi in materia di assicurazioni contro le catastrofi naturali, quale approccio ha scelto il governo per fronteggiare i danni provocati dalla crisi climatica.

L'obiettivo della misura è quello di "dare maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività" aumentando quindi la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi climatici sempre più frequenti e dirompenti negli ultimi tempi.

L'obbligo riguarda le Imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese

straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano e non si applica alle professioni e alle imprese agricole definite dall'articolo 2135 del Codice Civile, per le quali l'assicurazione resta consigliabile ma facoltativa

Schematicamente individuiamo come tenute al suddetto adempimento tutte le imprese italiane e straniere con una presenza stabile in Italia che hanno l'obbligo di iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell'art 2195 C.C.

In particolare, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) **un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;**

2) **un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;**

3) **un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;**

4) **un'attività bancaria o assicurativa;**

5) **altre attività ausiliarie delle precedenti.**

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione, altresì le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

Mentre quindi **sono certamente esclusi dall'obbligo assicurativo**, *in quanto non iscritti nel registro delle imprese, coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio, i coltivatori diretti e le imprese agricole, non sembra chiaro se tale esclusione possa riguardare i piccoli imprenditori, gli artigiani, i piccoli commercianti categoria questa, che*

riguarda la maggior parte dei "Titolari di Laboratorio Odontotecnico".
La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali *classificati come immobili, impianti e macchinari, come indicato nell'articolo 2424 del Codice Civile (voce B-II, numeri 1, 2 e 3). Ciò significa che le aziende dovranno stipulare polizze per proteggere i beni immobili ovvero terreni e fabbricati, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali dagli eventi catastrofici:*

- **Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;**
- **Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni;**
- **Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l'attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;**
- **Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.**

Le imprese dovranno stipulare apposite polizze *a copertura dei danni causati da eventi catastrofici quali:*

1-sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;

2-alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d'acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;

3-frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d'acqua.

Il mancato rispetto di tale obbligo *comporterà conseguenze significative per le imprese inadempienti. Le imprese che non avranno stipulato un'assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali. Questa misura mira a incentivare ulteriormente l'adesione all'obbligo assicurativo, creando una correlazione tra la tutela dei beni e la possibilità di ricevere supporto finanziario pubblico in generale o in occasione proprio di eventi catastrofali*

In generale saranno previste:

- **sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell'infrazione e al valore dell'asset non assicurato;**
- **esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola rischiano tra l'altro l'accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;**
- **obbligo di regolarizzazione: nel caso di accertata inadempienza, le imprese avranno un tempo entro cui regolarizzare la propria posizione.**

Eventuali polizze già stipulate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale dovranno essere adeguate alle nuove regole entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ad oggi non ancora ufficialmente avvenuta.

Le compagnie di assicurazione *potranno offrire coperture per i danni da eventi naturali in diverse modalità, tra cui l'assunzione del rischio in forma diretta, la coassicurazione e la forma consortile. La legge di Bilancio 2024 stabilisce che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al quindici per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tale fatto garantisce la sostenibilità economica dell'obbligo per le imprese di diverse dimensioni e settori.*

Concludendo, *il nuovo obbligo di assicurazione contro i danni da calamità naturali e catastrofi per le imprese rappresenta una nuova presa di coscienza sulla necessità di garantire i beni immobili e aziendali da rischi conseguenti a eventi catastrofici. L'introduzione dell'obbligo di assicurazione contro i rischi da catastrofi naturali rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela del tessuto imprenditoriale italiano. Sebbene restino da chiarire alcuni aspetti tecnici, come franchigie e premi, questa misura costituisce non solo un adempimento normativo, ma anche un investimento strategico per garantire la continuità operativa delle imprese di fronte a eventi naturali sempre più frequenti e devastanti. Il settore assicurativo giocherà un ruolo cruciale, dovendo adattare le proprie offerte alle esigenze delle imprese e promuovendo una cultura della gestione del rischio. In attesa della pubblicazione del decreto attuativo definitivo, le imprese dovranno prepararsi a valutare le opzioni più adeguate per proteggere i propri beni, consapevoli che una copertura assicurativa non è solo un onere burocratico, ma uno strumento fondamentale per il futuro.*

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

DACOS
DIGITAL ANTONELLO CROCE OCCLUSAL SYSTEM

SCOPRI TUTTE LE SPECIFICHE
SUL SITO **RUTHINIUM**

RUTHINIUM.IT/DACOS

UNICO E RIVOLUZIONARIO

DALLA **STAMPA 3D** AL TUO ARTICOLATORE CON UN **CLICK**

antlo.it

La “salomonica” decisione del consiglio di stato e la “parabola” del profilo professionale: commenti in libertà

L’Avv. Gianfranco Manzo del Foro di Salerno e consulente legale di ANTLO, commenta l’annosa questione del riconoscimento professionale degli odontotecnici.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con propria sentenza nr. 932/2024, pubblicata il 30/01/2024, ha sostanzialmente avallato le legittime aspettative della categoria odontotecnica tese ad ottenere il tanto agognato riconoscimento del proprio profilo professionale in area sanitaria.

La recente pronuncia in commento ha “scatenato” le reazioni delle avverse “tifoserie” le quali non hanno mancato di argomentare (spesso con enfatica partigianeria) in ordine all’avvenuto presunto riconoscimento da parte dell’autorevole giudice amministrativo, delle rispettive ragioni e delle proprie tesi.

Nel caso in esame, forse in maniera inconsueta, l’Autorità giudiziaria nel motivare la sentenza in questione ha espresso dei principi giuridici generali che, pur non essendo determinanti per il caso deciso, risultano senz’altro significativi.

Difficilmente una Corte si spinge così avanti ed in profondità esaminando anche il contesto storico, normativo ed istituzionale di una problematica così complessa ed articolata.

Alcune indicazioni del Consiglio di Stato - Il ruolo cruciale del decisore politico

Cominciamo dalla fine: al paragrafo 8.2 della motivazione in diritto della sentenza, è proprio il “decisore politico” ad essere tirato in ballo dal Consiglio di Stato, infatti a proposito dell’odontotecnico è dato leggere: “La determinazione di proclamare la professionalizzazione di tale figura tecnico-ausiliaria, va da sé, spetta al policy maker, nelle vesti di legislatore, oppure può essere raggiunta per via amministrativa seguendo il percorso tratteggiato appunto dall’art. 5 legge n. 43 del 2006 e cadenzato da momenti di indiscutibile discrezionalità amministrativa intrisa da dosi di tecnicismo (tanto che al parere prodromico del Ministero della Salute fa da sponda il parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità)”.

Sembra che in sentenza venga affermato qualcosa di ovvio: tuttavia gli odontotecnici erano ben consci del fatto che il destino dell’approdo del profilo professionale in ambito sanitario fosse nelle mani di chi (in base alla legge) comanda: e se chi comanda non ha interesse, o non sente la necessità di dover fare nulla al riguardo, probabilmente il profilo professionale non transiterà mai nell’ambito delle professioni sanitarie.

D’altronde l’iter procedurale per l’approvazione del suddetto profilo professionale in ambito sanitario è noto per la sua tortuosità, gradualità e complessità dei vari passaggi, un rituale burocratico tipico dell’italica tradizione di stampo ottocentesco che, nei casi peggiori scade nella pedanteria, nel formalismo, nella lentezza e nella lungaggine.

Il Consiglio di Stato ha anche esaminato le tesi avverse sostenute dal Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria (GTO) e nel documento della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), documenti con i quali si paventava il pericolo che con l’istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie si sarebbe potuta determinare una parcellizzazione e una sovrapposizione con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse, potendo quindi pregiudicare anche solo potenzialmente la professione odontoiatrica.

Tuttavia, queste perplessità sono state superate dalla motivazione offerta dal Consiglio di Stato che non ha mancato di ripercorrere la complessità dell’iter procedurale previsto dalla norma primaria vigente (commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, tramite cui le associazioni professionali possono attivare la procedura per richiedere l’individuazione di nuove professioni sanitarie) e che sfocia dapprima in un pronunciamento del Ministero della Salute, poi nella conclusione di accordi in Conferenza Stato-Regioni, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità e, successivamente, nel loro recepimento ad opera di un decreto del Presidente della Repubblica, avente carattere di atto amministrativo generale o, financo, di atto normativo.

Evidentemente, secondo l’Autorità giudiziaria amministrativa questo lungo e complesso iter procedimentale, considerato il numero e le caratteristiche dei soggetti pubblici e degli enti istituzionali coinvolti, garantisce ampiamente le associazioni e le istituzioni odontoiatri-

Avv. Gianfranco Manzo

che in ordine all’individuazione e creazione di nuove professioni sanitarie.

Sempre il Consiglio di Stato ha evidenziato che “l’evoluzione dell’ordinamento sanitario tra prima (d.lgs. n. 502/1992) e seconda riforma sanitaria (legge 26 febbraio 1999, n. 42) ha registrato la progressiva affermazione ed emancipazione di molte arti ausiliarie – tra cui basti menzionare l’ottico e l’infermiere – approdate infine ai lidi della piena consacrazione professionale e per le quali, di concerto con i competenti organi, sono stati attivati i relativi corsi universitari (prima di diploma universitario, ora di laurea). Dipoi, con la seconda riforma sanitaria del 1999, è stata definitivamente prevista la soppressione della nozione di professione sanitaria ausiliaria nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934, sistematicamente sostituita dalla locuzione omnicomprensiva “professione sanitaria” (v. art. 1, co. 1 legge n. 42 del 1999)”.

Al paragrafo 8.4 della motivazione della sentenza 932/24 il Consiglio di Stato giunge ad affermare che l’obiettivo delle associazioni appel-

lanti consisterebbe non tanto "in un riassortimento dei contenuti tecnico-contenutistici dell'attività odontotecnica, bensì nella sua innovativa consacrazione professionale per via amministrativa, emancipandola dalla posizione, reputata forse "ingombrante", degli odontoiatri".
Evidentemente si ritorna al capolinea: senza la volontà del policy maker il profilo professionale dell'odontotecnico in area sanitaria è destinato a rimanere un sogno.

Considerazioni sul percorso per l'approvazione del profilo professionale in area sanitaria.

Come osservato in maniera arguta dal Consiglio di Stato, probabilmente, è proprio la visione e la posizione degli odontoiatri sull'argomento a costituire il maggiore ostacolo alla formalizzazione del nuovo profilo professionale odontotecnico in area sanitaria.
D'altronde che il problema sia da tempo sul tappeto lo dimostra, fra l'altro, anche l'articolo apparso il 19/06/2022 sul sito Odontoiatria33, a firma di Norberto Maccagno, intitolato: "Odontoiatra e odontotecnico, il rischio di sovrapposizione delle competenze è solo colpa della semantica?".
In ogni caso, che l'utilità dell'inserimento del profilo professionale dell'odontotecnico in area sanitaria sia un fatto condiviso anche da autorevoli studiosi lo dimostra l'articolo a firma dell'Avv. Giulia Pieruccini del 12/04/2022, intitolato "Il tar Lazio dice no all'inserimento dell'odontotecnico nell'ambito delle professioni sanitarie", lavoro reso a commento della sentenza del Tar del Lazio n°2891/2022, del 14 marzo 2022 (poi riformata dalla sentenza in commento del Consiglio di Stato 932/2024), e che recava la seguente chiosa a chiusura: "Sebbene il diniego del riconoscimento dell'odontotecnico come professionista sanitario potrebbe non essere, di per sé, ostativo dell'avanzamento delle conoscenze e della qualità delle competenze degli operatori del settore, potrebbe essere utile fare una riflessione: consentire all'odontotecnico di verificare, a supporto dell'odontoiatra o del medico e senza alcun contatto fisico con il paziente, l'adeguatezza e la congruità dei dispositivi medici su misura, a completamento dell'attività di realizzazione degli stessi", così rimarcando qualcosa di ovvio, che nella pratica quotidiana costituisce l'approdo naturale e virtuoso di numerose feconde prassi collaborative fra odontoiatra ed odontotecnico.
A questo punto, ci si potrebbe chiedere se non si tratti piuttosto di un problema di rapporti di forza e/o di "peso politico" dei rispettivi protagonisti della vicenda.

Considerazioni finali di carattere generale

Per chiudere il discorso possiamo citare alcuni dati, e quindi evidenziare che a gennaio 2023, gli odontoiatri operanti in Italia erano poco più di 64.000, ed in Parlamento, nel 2022, dei sessantuno parlamentari eletti che si occupano o si sono occupati di sanità ben trenta provenivano dalle professioni sanitarie (medici, farmacisti, psicologi, biologi, infermieri), mentre dovrebbero essere sette gli eletti in Parlamento iscritti all'Albo degli odontoiatri.
Per quanto riguarda la categoria degli odontotecnici, secondo stime recenti (febbraio 2024) in Italia, ci sono circa 8.500 laboratori odontotecnici, e (sembrerebbe) senza rappresentanti della categoria eletti in Parlamento.
A questo punto, considerato (seppur approssimativamente) il rapporto di uno a otto fra titolari di laboratorio odontotecnico da un lato e odontoiatri dall'altro e la sostanziale diversa rappresentatività politica presso le istituzioni, appare probabile che l'aspirazione degli odontotecnici ad ottenere l'approvazione del proprio profilo professionale in area sanitaria possa considerarsi un obiettivo difficile da raggiungere, considerato che (come anticipato) è lo stesso Consiglio di Stato ad indicare che tale istanza di emancipazione rivendicata dagli odontotecnici è "reputata forse << ingombrante >>, dagli odontoiatri".
Per ritornare al titolo del presente articolo, si può ragionevolmente affermare che la sentenza 932/2024 del Consiglio di Stato sia una decisione propriamente "salomonica" in quanto espressione di una saggezza suprema, resa in applicazione delle antiche regole del diritto romano enunciate dal giurista Ulpiano: "honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere" (vivere onestamente, non danneggiare gli altri, dare a ciascuno il suo).
Mentre per quanto riguarda la "parabola" dell'approdo del profilo professionale odontotecnico in ambito sanitario, allo stato appare difficile che il "Davide" odontotecnico possa avere la meglio contro un "Golia" individuabile nel sistema attuale, schierato in senso pregiudizialmente oppositivo.
Tuttavia, la speranza è l'ultima a morire e gli odontotecnici continuano a sperare.

iTero™

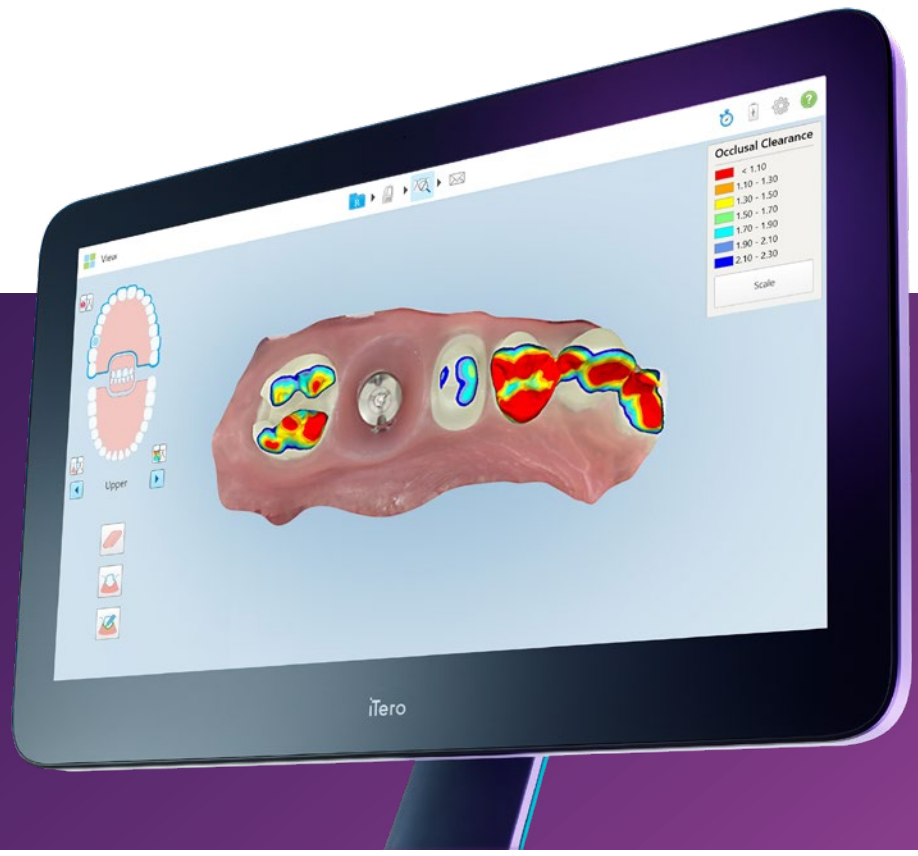

Ottimizza il workflow del tuo laboratorio.

Lo scanner iTero™ porta efficienza e semplificazione al tuo laboratorio, migliorando il tuo workflow e l'esperienza del paziente.

Scopri di più

Il tuo laboratorio riceve le scansioni in pochi minuti[1].

Grazie all'integrazione con exocad™, software CAD leader di mercato, la tecnologia iTero permette di condividere foto intraorali dettagliate e immagini NIRI (Near Infrared Imaging) per migliorare la precisione dei tuoi risultati protesici. La tecnologia NIRI fornisce informazioni dettagliate sulla struttura del dente.

[1] Basato su 10.000 scansioni, dove il tempo di invio, definito come il tempo che passa tra l'invio della scansione iTero da parte dello studio e la ricezione della stessa da parte del laboratorio, è di 4,6 minuti. Il tempo può variare in base alla connessione internet. Dati in archivio presso Align Technology, al 12 febbraio 2020.

it starts with iTero™

©2024 Align Technology, Inc. Align, Invisalign, iTero e iTero Lumina, tra gli altri, sono marchi registrati di Align Technology, Inc. | A030151 Rev A

Rentri: attivato il sistema rentri ex sistri

Promemoria per i laboratori odontotecnici redatto insieme al Centro Servizi ANTLO.

Dopo aver introdotto nei numeri precedenti il tema del Sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti), torniamo sull'argomento per fornire agli odontotecnici un quadro aggiornato sulle scadenze e gli adempimenti obbligatori, fondamentali per operare in regola con le nuove normative.

Convenzioni e supporto per i soci ANTLO

Cominciamo premettendo che ANTLO ha attivato una convenzione con Ecoeridania, grazie alla quale i soci ANTLO possono contare su un servizio di smaltimento rifiuti aggiornato e conforme alle nuove normative. Per chi non utilizza questa convenzione, è importante contattare la propria azienda di smaltimento per chiarimenti e supporto.

Cos'è RENTRI e cosa cambia?

Il RENTRI rappresenta un'evoluzione del sistema SISTRI, con l'obiettivo di migliorare la tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle imprese, compresi i laboratori odontotecnici. La gestione dei registri e dei formulari diventa digitale, semplificando le operazioni ma imponendo alcune nuove procedure e tempistiche da rispettare. Di seguito, una sintesi delle principali novità:

Casi specifici per i laboratori odontotecnici

Aziende con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi

- *Registro cronologico: Non obbligatorio.*
- *Formulario Identificativo Rifiuti (FIR): Obbligatorio, ma dal 13 febbraio 2025 sarà necessario utilizzare esclusivamente i modelli vidimati tramite il portale RENTRI.*
- *Registrazione al RENTRI: Non richiesta.*
- *Contributi: Non previsti.*

Si consiglia di verificare con l'azienda di smaltimento se continuerà a fornire i formulari al momento del ritiro. In caso contrario, i FIR devono essere scaricati e vidimati dal sito ufficiale (RENTRI).

L'accesso all'area "produttori non iscritti" sarà attivato dal 15 dicembre 2024.
Aziende, comprese le ditte individuali che producono rifiuti pericolosi o con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi e pericolosi.

- *Registro cronologico: Obbligatorio in formato digitale.*
- *FIR digitale: Obbligatorio dal 13 febbraio 2025 per le registrazioni e dal 13 febbraio 2026 per l'emissione digitale.*
- *Registrazione al RENTRI: Necessaria entro precise scadenze (ad esempio, entro il 13 febbraio 2025 per le imprese con oltre 50 dipendenti).*
- *Contributi annuali: Variabili in base al numero di dipendenti, da 15 a 100 euro per unità locale.*

Come individuare i rifiuti pericolosi.

Il codice CER/EER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) distingue i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. La presenza di un asterisco (*) accanto al codice indica la pericolosità.

Quindi, ad esempio:

- *03 01 01: Rifiuto non pericoloso.*
- *02 01 08*: Rifiuto pericoloso.*

In generale è importante comprendere che nulla cambia rispetto a prima, solo che i registri e i formulari e la loro compilazione avverrà digitalmente. A tal proposito vi esortiamo a porre attenzione al computo dei lavoratori, per cui va tenuto presente che:

- *vanno esclusi collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento, di reinserimento e di apprendistato;*
- *per quanto concerne i titolari e i soci devono essere conteggiati solo se inquadrati come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga;*
- *i lavoratori a termine sono compresi se inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale (vanno computate le frazioni lavorative in dodicesimi). I lavoratori part- time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro;*
- *nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.*

Il ruolo dei formulari e la loro gestione digitale

Il FIR deve essere compilato in quattro copie, ognuna destinata a un soggetto specifico:

- *prima copia: rimane presso il produttore/detentore e le altre tre viaggiano con il rifiuto fino all'impianto di destinazione;*
- *seconda copia: rimane al trasportatore, anche dopo la consegna del rifiuto all'impianto;*
- *terza copia: resta all'impianto di destino;*
- *quarta copia: datata e controfirmata dal destinatario è re-inviata al produttore iniziale, che la verifica e conserva insieme alla prima copia.*

La Quarta copia, in particolare, svolge una funzione importante, in quanto riporta il peso effettivo del rifiuto, confermato a destino e la firma di accettazione del destinatario, certificando così l'avvenuto conferimento e dovrà essere restituita al produttore per Legge entro 90 giorni dalla data del conferimento in formato cartaceo ma è ammessa anche la trasmissione della quarta copia scansionata, in formato digitale PDF trasmettendola via PEC (Posta Elettronica Certificata) e la sua conservazione digitale. In caso di mancata ricezione della Quarta Copia del formulario nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana, al fine di vedere esclusa la propria responsabilità. Con l'introduzione di RENTRI, il sistema di tracciabilità del FIR diventa più sicuro e gestibile digitalmente. Il portale RENTRI consente infatti di rintracciare e scaricare una copia digitale del FIR tramite il numero o il QR Code, semplificando l'accesso a una copia sostitutiva in caso di smarrimento e riducendo i rischi per il Produttore. In altre parole la digitalizzazione, tramite il portale RENTRI, consente di scaricare copie elettroniche, riducendo i rischi di smarrimento e facilitando la tracciabilità.

Scadenze da ricordare

- ***Dal 4 novembre 2024: Possibilità di scaricare e vidimare i nuovi modelli FIR cartacei in CCIAA previo appuntamento;***
- ***Dal 13 febbraio 2025: Obbligo di utilizzo dei nuovi modelli per i FIR e i registri di carico/scarico;***
- ***Dal 13 febbraio 2026: Emissione esclusivamente digitale per i FIR.***

Modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR:

https://www.rentri.gov.it/news/modelli-conformi-di-registro-di-carico-e-scarico-e-di-fir

Tabella di sintesi:

Categoria	Iscrizione al RENTRI	Tenuta registri in formato digitale	Emissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali	dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	dal 13/02/2025	dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti	dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti	dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	dalla data di iscrizione al RENTRI	dal 13/02/2026

Rammentiamo che, in ogni caso, i nuovi modelli di scritture ambientali non potranno essere utilizzati prima del 13/02/2025. Dalla medesima data i vecchi modelli, anche se vidimati, non potranno più essere utilizzati.

Sanzioni in caso di inadempienza

La mancata iscrizione o l'errata trasmissione dei dati comporta sanzioni amministrative:
Rifiuti non pericolosi: da 500,00 a 2.000,00 euro;
Rifiuti pericolosi: da 1.000,00 a 3.000,00 euro;
In caso di iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte di un terzo.

Conclusioni e risorse utili

Con l'attivazione del RENTRI, la gestione dei rifiuti diventa più moderna ma richiede attenzione e tempestività. Per garantire la conformità, consultate i documenti ufficiali e le istruzioni disponibili sul portale RENTRI.

- *ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI*

  https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro.pdf

- *ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)*

  https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato_2_istruzioni_compilazione_fir.pdf

- *NUOVO MODELLO FIR*

  https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-fir-rentri-ver-1-0.pdf

- *FRONTESPIZIO REGISTRO*

  https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-registro-frontespizio-rentri-ver-1-0.pdf

- *REGISTRO RIFIUTI*

  https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-registro-rentri-ver-1-0.pdf

Contributo annuale dovuto al RENTRI

Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento

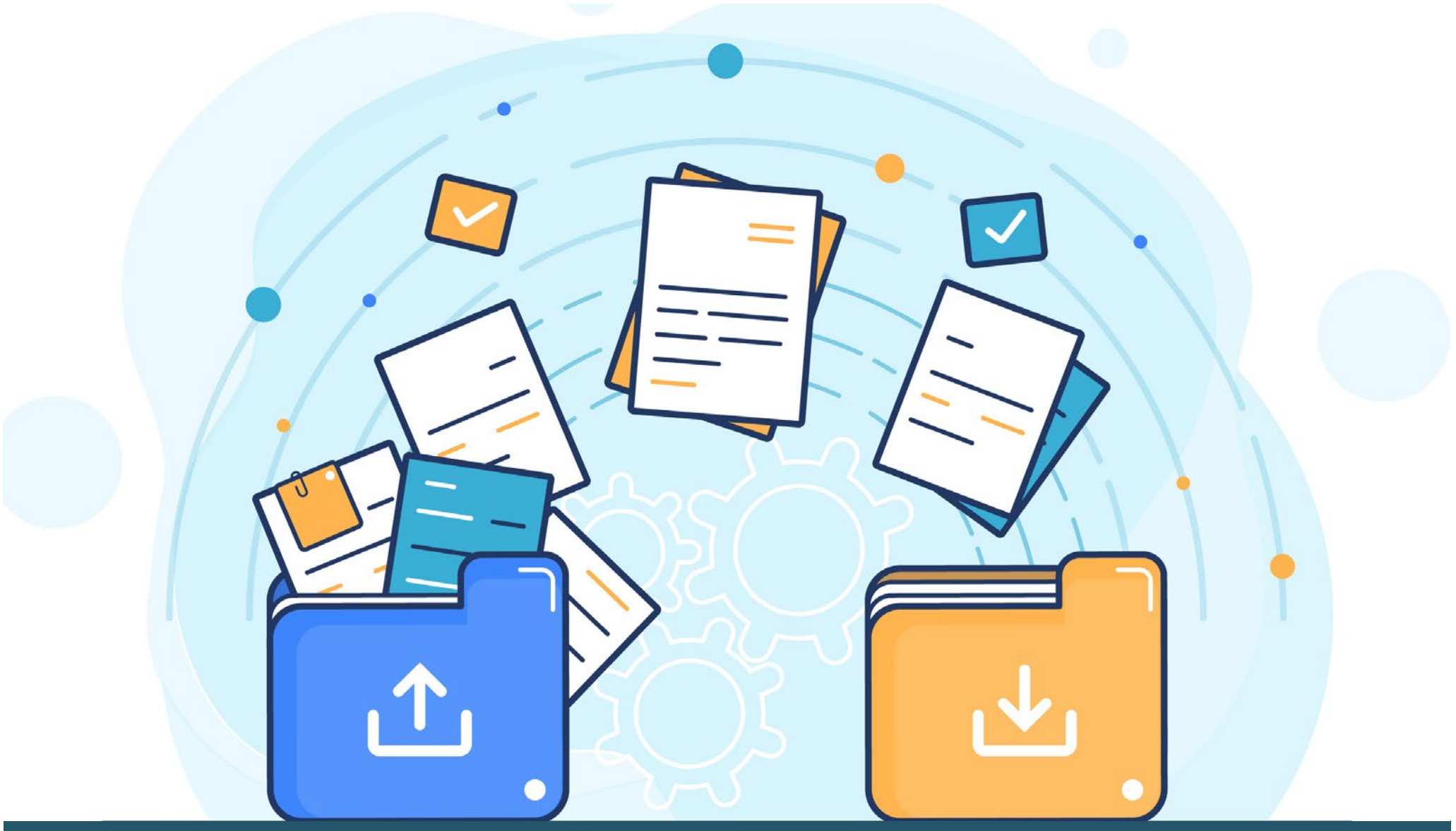

della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:

- *100,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;*
- *50,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;*
- *15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.*

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

- *60,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;*
- *30,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;*
- *10,00 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.*

Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.
Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.
Il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025 avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.
Nel caso in cui la procedura di iscrizione si concluda con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale nel 2024, l'operatore dovrà versare anche il contributo per l'annualità 2025, entro il mese di aprile
Analoga procedura potrà essere applicata ai soggetti ricompresi nel III scaglione con obbligo di iscrizione a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Come si accede

L'accesso può essere effettuato da:

- *una persona fisica attraverso il proprio dispositivo di identità digitale (SPID persona fisica, SPID per uso professionale persona fisica, CNS, CIE);*
- *una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica (SPID persona giuridica o SPID ad uso professionale per la persona giuridica).*

Ai fini dell'autenticazione sono accettati tutti i tipi di dispositivi SPID, riferiti a persona fisica o giuridica anche ad uso professionale, per i quali sia stato abilitato il livello di sicurezza 2
Da tenere a disposizione sono gli indirizzi Mail pec e mail tradizionale validi al quale verrà inviato un link per conferma.

Firma digitale (solo nel caso di modifica dati autorizzatori)

Se nella sezione Autorizzazioni l'utente ha integrato le informazioni proposte dal sistema, importate dalle banche dati ufficiali il rappresentante dell'impresa deve dichiarare di essere consapevole delle disposizioni di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione generata dal RENTRI Per la firma l'utente deve scaricare la dichiarazione generata in formato .pdf, firmare la stessa con il proprio software di firma digitale e quindi caricare a sistema il file firmato (con estensione p7m).
Se l'utente non ha integrato le informazioni proposte dal RENTRI la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è richiesta e l'utente può passare direttamente alla fase del Pagamento.

Per restare sempre aggiornati vi invitiamo a seguire la nostra rivista e per ulteriori informazioni a contattare il centro servizi di ANTLO.

A cura di Fiorella Manente.

Buone Feste
Unisciti a noi
nel 2025 e fai la differenza
nel tuo lavoro!
ANTLO
ODONTOTECNICI ITALIANI
CONFCOMMERCIO
Professionisti in evoluzione 2025
Mario Rossi
Tessera N. 000000000
INFO 351 452 5232 - segreteria@antlo.it
antlo.it

Decreto milleproroghe 2025: focus per gli odontotecnici

Insieme al nostro Centro Servizi abbiamo individuato alcuni punti di particolare interesse per la nostra categoria.

Oltre a prorogare al 31 marzo 2025 l'obbligo di stipulare la polizza sulle catastrofi naturali come spiegato nell'articolo a firma del Dottor Parente che potete leggere in questo stesso numero, sempre fatto salvo emanazioni decreti attuativi con ulteriori chiarimenti, ci sono altri punti del nuovo decreto "Milleproroghe" in arrivo.

Anzitutto un'altra proroga è stata concessa: la scadenza per l'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, al fine di garantire la tutela dei dati personali (privacy) è stata prorogata al 31 marzo 2025. Questo significa che fino a quella data gli odontotecnici che emettono fattura (riparazioni) al privato cittadino fino al 31 marzo 2025 potrà continuare a consegnare la fattura cartacea direttamente al paziente, indicando nell'intestazione il codice fiscale del medesimo e sempre in esenzione IVA. Come chiarito anche dalla Circolare del 02/05/1995 n. 129 infatti avente per oggetto "I.V.A. - Prestazioni rese da odontotecnici. Applicazione art. 10, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.": "Sono esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 18 del DPR n. 633 del 26-10-1972 le realizzazioni, su commissione del medico, di protesi dentarie unitamente ad altri odontotecnici, che eseguono quindi lavorazioni parziali; e le riparazioni di protesi dentarie su commissione di medici o di privati utilizzatori effettuate dagli odontotecnici anche organizzati in forma societaria, sono esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 18 del DPR n.633 del 26-10-1972. "
E ancora: "collateralmente alla primaria attivita' di realizzazione di protesi dentarie su impronte rilevate dagli odontoiatri, effettuano anche le seguenti prestazioni:

a) realizzazioni, su commissione del medico, di protesi dentarie unitamente ad altri odontotecnici, che eseguono quindi lavorazioni parziali;

b) riparazioni di protesi dentarie su commissione di medici o di privati utilizzatori."

Dott. Angelo Parente, Dottore Commercialista Consulente di ANTLO in un articolo su Odontoiatria33 del gennaio 2023 scriveva: "Ricordiamo che la categoria, seppur in maniera residuale, è legittimata ad emettere fattura cartacea direttamente al paziente", si legge nella nota. "Ciò accade in occasione di apposite convenzioni instaurate con alcune ASL sul territorio nazionale nonché per la riparazione di protesi commissionata direttamente dal paziente.
È il caso di ricordare –continua il dott. Parente- che la figura dell'odontotecnico è prevista tra le professioni ausiliarie sanitarie, e ciò la abilità all'emissione diretta della fattura, sempre che la stessa sia accompagnata dalla prescrizione medica".[1]
Fattura che in questo caso può anche essere detratta in dichiarazione dei redditi da parte del cittadino al pari di ogni altra prestazione sanitaria (Circolare 39/E del 10.7.2010).
Le fatture emesse dal laboratorio direttamente al paziente, ricorda il dott. Parente, non potranno essere "elettroniche" e di conseguenza trasmesse allo SDI e il cliente potrà detrarle solamente se viene pagata con strumenti tracciabili.

Circolare del 07/07/2022 n. 24 - Agenzia delle Entrate
"per detrarre la "manutenzione della protesi", (per esempio la riparazione di apparecchi ortodontici o protesi mobili) si può detrarre direttamente la fattura, se viene rilasciata "da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se invece la fattura per la "manutenzione della protesi" non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione.

Manutenzione protesi	- *Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione* - *Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico* - *Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati*

Altra novità del 2025: la nuova classificazione ATECO 2025: gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti.

La nuova classificazione ATECO 2025 entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 ma verrà adottata solamente a partire dal 1° aprile 2025.

- ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL SISTEMA CAMERALE: Il processo di riclassificazione sarà eseguito d'ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio (e-mail PEC). Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell'impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti. Inoltre, la comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili senza costi dall'app impresa italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito impresa.italia.it (http://impresa.italia.it/) sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l'app.
- ADEMPIMENTI FISCALI Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fiorella Manente

[1] https://www.odontoiatria33.it/cronaca/23119/fattura-degli-odontotecnici-direttamente-ai-cittadini-il-punto-di-antlo.html

Contattaci
per articoli e spazi pubblicitari

REDAZIONE ANTLO ON LINE
Segreteria ANTLO Nazionale
Indirizzo: VIA APPIA , 100 - 83042 Atripalda - Avellino
Telefono: 0825/610339
Fax: 0825/610685 E-mail: segreteria@antlo.it

ANTLO
ODONTOTECNICI ITALIANI
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ANTLO, nata nel 1983 a Marina di Carrara dalla fusione di UNTLO e AITLO, è un'organizzazione autonoma e indipendente che promuove l'odontotecnica in Italia attraverso eventi formativi come convegni e seminari. Accogliamo titolari di laboratori, contitolari, dipendenti e studenti, ciascuno con una tessera specifica. Dal 2018, in collaborazione con Confcommercio, lavoriamo per rafforzare le richieste sindacali e migliorare i servizi per il settore odontotecnico. Unisciti a noi e sosteniamo insieme questo settore.

La nostra missione è promuovere l'odontotecnica attraverso attività formative ed informative, che includono convegni, seminari e congressi in tutte le province italiane.

INFO: Segreteria Nazionale ANTLO Tel. 0825 610339 / 610685 - segreteria@antlo.it - antlo.it